

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1728)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'ordine
degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — La recente modifica introdotta dalla legge 27 luglio 1984, n. 397, in tema di giudizio direttissimo davanti al pretore, pone l'esigenza di affrontare e risolvere, legislativamente, il problema della sistemazione negli edifici adibiti ad uffici giudiziari dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

L'articolo 3 della precitata legge, innovando alla precedente disciplina legislativa, prevede che, nel caso di reati di competenza del pretore, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha provveduto all'arresto o che ha avuto

in consegna l'arrestato lo conduca direttamente davanti al pretore e che questi provveda, osservate le altre formalità prescritte nel predetto articolo, immediatamente, se tiene udienza, o, comunque, non oltre quarantotto ore dall'arresto, secondo le forme del giudizio direttissimo.

Consegue che la presenza dell'avvocato, già necessaria all'esercizio della funzione giurisdizionale sia civile che penale, diviene essenziale nel senso che deve essere garantita la possibilità di disporre in maniera continuativa e costante di un avvocato, che,

in mancanza di quello di fiducia, garantisca la difesa dell'imputato, costituzionalmente protetta.

Può, pertanto, affermarsi che l'opera dell'avvocato assume, in virtù della nuova normativa, una connotazione tale da renderla momento indispensabile per lo svolgimento del « servizio giustizia ».

Se ciò è vero, come è vero, non può non trarsi l'ulteriore conseguenza connessa alla necessità di apprestare, a tale fine, i locali necessari all'espletamento dell'attività professionale del difensore dell'imputato sottoposto al rito innanzi illustrato.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge. L'articolo 1 disciplina la destinazione negli uffici giudiziari adibiti a sedi di tribunale di un numero di locali idonei ai Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, fissando il procedimento inteso a determinarne il numero e a valutarne l'idoneità con riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

L'articolo 2 prevede un contributo commisurato al valore locativo dei locali; il contributo non si estende alle attrezzature, arredi e servizi necessari al funzionamento degli uffici del Consiglio dell'ordine, sulla considerazione che al predetto organismo sono affidati anche numerosi altri compiti attinenti in via diretta alla categoria professionale in questione, la cui

spesa non può essere posta a carico dello Stato neppure sotto la forma di contributo.

L'articolo 3 prevede l'onere finanziario conseguente alla nuova disciplina prevista nel presente provvedimento legislativo calcolato, sulla base dei dati in possesso, nel modo seguente: preso atto che i tribunali ordinari, nei quali è necessario approntare i locali destinati a sede degli uffici giudiziari, sono 159 e che mediamente sono indispensabili due locali al fine predetto, l'onere complessivo risulta di lire 95.400.000 annue, ottenuto moltiplicando il valore locativo presunto medio (lire 600.000 annue) per il numero delle sedi di tribunale (159).

Quanto alla copertura, si ritiene che la stessa possa trovare capienza nel previsto stanziamento, sulla considerazione della esiguità della spesa e della natura dell'obbligo dello Stato verso i comuni che, come è noto, è quella di contributo alle spese e non di rimborso delle stesse.

L'articolo 4 estende la nuova disciplina contenuta nel provvedimento legislativo in questione anche ai rapporti preesistenti. E ciò in quanto si è inteso riconoscere anche per il passato la rilevanza della funzione esercitata dagli appartenenti alla categoria professionale forense ed evitare la insorgenza di un eventuale contenzioso nel passaggio dalla precedente alla nuova disciplina legislativa.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, sono destinati al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvede, se costituita, la commissione di manutenzione ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del Consiglio dell'ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

Art. 2.

1. Per i locali destinati al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni un contributo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo non comprende le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste di acqua, servizio telefonico, fornitura e riparazione dei mobili e degli impianti dei locali medesimi ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire annue 95.400.000, fa carico al capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica anche ai rapporti giuridici preesistenti.